

19) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà determinato con applicazione del coefficiente di rivalutazione in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Il Concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione di canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;

- 20) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 21) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 22) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 23) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 24) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per €408,32 (cod. 1560) e €62,00 (cod. 1561), oltre ai valori bollati per €114,00 tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

Rosa dei Venti di Sarno Francesco & C. S.a.s.
Il legale rappresentante - *Francesco Sarno*



La presente licenza viene firmata senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Pescara (PE) in via A. Doria n. 27, nonché domicilio digitale all'indirizzo: sarnorosadeivent@legalmail.it

Ancona, addì 13/10/2022

IL CONCESSIONARIO


Rosa dei Venti di Sarno Francesco & C. S.a.s.
Il legale rappresentante - *Francesco Sarno*



L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini



IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo



L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 18/10/2022 al n° 1620 serie A con l'esenzione di euro 584,20

N. 03- 2 del registro
Concessioni - Anno 2022

N. 1989 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

| | |
|---|----------------------|
| | PRIMO RILASCIO |
| X | RINNOVO |
| | RINNOVO CON MODIF. |
| | VARIAZ. INTESTAZIONE |

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Sarno Francesco, C.F. SRNFNC77P18F839P, in qualità di Socio Accomandatario della Società "Rosa dei Venti di Sarno Francesco & C. S.a.s.", C.F. / P.IVA 01557180682, con sede in Pescara (PE) in via A. Doria n. 27, acquisita al prot. n. ARR-7931 del 14/06/2021 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-10738 in data 23/08/2022;
Vista la precedente licenza n. 94/2008 del 17/11/2008, rep. n. 31515;
Vista la pubblicazione della domanda in data 27/10/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. PAR-7862 del 27/10/2021;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-15362 in data 03/12/2021;
Visto il parere rilasciato con nota prot. R.U. n. 35366 in data 18/11/2021 dalla Capitaneria di Porto di Pescara, acquisito al prot. n. ARR-14532 in data 18/11/2021;
Vista la nota trasmessa dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise - Sede di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-14669 in data 22/11/2021;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità, acquisito al prot. n. PAR-8121 in data 05/11/2021;
Vista la delibera n. 6 in data 10/02/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista l'autorizzazione prot. 2366 del 14/02/2005 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale di Ancona - Circonscrizione Doganale di Pescara ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, acquisito al prot. n. ARR-10570 in data 17/08/2022;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 21/07/2022 del canone di € 5.103,82, richiesto con atto di accertamento n. 03-14/22 del 18/07/2022;
Vista la polizza fidejussoria n. 2019/50/2507237 emessa in data 10/01/2019 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con relative appendici di aumento e di proroga del 28/07/2022 dell'importo di € 11.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale, acquisita al prot. ARR-9954-03_08_2022 e in originale a prot. ARR-10738-23_08_2022;
Vista la polizza assicurativa unica incendio-RCT n. 2021/10/3357934 emessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni a copertura dei danni da fulmine/agenti atmosferici, incendio, scoppio, nonché quale assicurazione RCT-RCO, per un massimale non inferiore a € 500.000,00, acquisita al prot. ARR-9954-03_08_2022 e in originale a prot. ARR-10738-23_08_2022;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-9112 in data 14/07/2022;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 23/06/2022 PR_PEUTG_Ingresso_0036196_20220614 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Alla Rosa dei Venti di Sarno Francesco & C. S.a.s.

codice fiscale/partita iva 01557180682

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 168,00 situato nel Comune di Pescara e precisamente nel Porto di Pescara, catastalmente individuato al foglio di mappa 27 particella 2364, allo scopo di occupare un immobile proprietà dello Stato adibito a bar pizzeria di mq. 65,00 oltre ad area circostante di mq. 60,00 coperta con teli in pvc e area scoperta a copertura occasionale in stuoie di mq. 43,00.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2022 = € 5.103,82 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 4 dal 01/01/2022 al 31/12/2025.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno nei 180 giorni antecedenti, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Le attività a cui la Concessione demaniale verte dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico;
- 2) Manufatti ed attrezzature allestiti – seppur in via temporanea – sull'area ad oggetto della concessione dovranno riportare i requisiti dovuti per la pubblica incolumità. A tal riguardo, dovranno essere prodotte le specifiche dichiarazioni di corretto montaggio nonché le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici ex lege;
- 3) Resteranno in capo al titolare della Concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali eventualmente ricorrenti;

- 4) Qualora nell'ambito della Concessione demaniale vengano svolti – seppure legati all'attività commerciale a cui la stessa Concessione verte – eventi configurabili nel pubblico spettacolo o comunque manifestazioni pubbliche, a cure ed oneri del competente soggetto concessionario, dovranno essere osservate tutte le disposizioni normative vigenti nelle specifiche materie;
- 5) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area ad oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione, che adotterà tutte le precauzioni ed ogni necessaria misura di sicurezza anche avvalendosi di soggetti tecnici idoneamente qualificati per le preventive valutazioni di competenza;
- 6) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 7) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 8) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 9) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 10) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 11) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 12) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 13) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 14) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 15) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 16) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 17) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 18) Il concessionario si impegna a produrre all'Autorità di Sistema Portuale, entro 60 giorni dal rilascio del titolo demaniale, specifica indagine e valutazione tecnica redatta e sottoscritta da soggetto tecnico idoneamente qualificato, atte ad attestare le effettive condizioni di staticità e sicurezza strutturale dell'esistente fabbricato, con impegno, in caso di criticità rilevate, a provvedere, salve le dovute autorizzazioni, pareri e/o nulla osta, al ripristino della piena ed efficiente integrità strutturale del manufatto a proprie cure e spese.

